## REGOLAMENTO (CE) N. 2413/98 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1998

che stabilisce i tassi d'interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1644/89 (4), il tasso d'interesse uniforme utilizzato per calcolare le spese di finanziamento degli interventi corrisponde ai tassi d'interesse constatati dall'Istituto statistico delle Comunità europee sull'euromercato per l'ecu vincolato a 3 mesi e 12 mesi, ponderati rispettivamente per un terzo e due terzi;

considerando che la Commissione fissa questo tasso prima dell'inizio di ogni esercizio contabile del FEAOG. sezione garanzia, sulla base dei tassi d'interesse constatati durante i sei mesi che precedono la fissazione stessa;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 411/88 dispone che, se il tasso del costo d'interesse sostenuto da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico; che gli Stati membri hanno comunicato detti costi alla Commissione prima della fine dell'esercizio; che, in mancanza della comunicazione di uno Stato membro, il tasso dei costi d'interesse da applicare viene calcolato in base ai tassi d'interesse di riferimento di cui all'allegato del predetto regolamento;

considerando che, conformemente alle summenzionate disposizioni, occorre fissare i tassi d'interesse per l'esercizio contabile 1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per le spese imputabili dell'esercizio 1999 del FEAOG, sezione garanzia:

- 1) il tasso d'interesse di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 4,1 %;
- 2) il tasso d'interesse specifico di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 3,6 % per la Francia, al 3,5 % per l'Austria e al 3,9 % per la Finlandia.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità еиторее.

Esso si applica dal 1º ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(&#</sup>x27;) GU L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (') GU L 163 del 2. 7. 1996, pag. 10. (') GU L 40 del 13. 2. 1988, pag. 25.

<sup>(\*)</sup> GU L 162 del 13. 6. 1989, pag. 18.